



STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione denominata "Io Mangio Locale" con sede a Parma, in strada Boselli, 30.

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto: l'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali riportate nel successivo art. 2.

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune senza modifica statutaria, e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

Il presente statuto può essere integrato da un "Regolamento" approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 2 – SCOPI

L'Associazione "Io Mangio Locale" si costituisce per perseguire le seguenti finalità:

- promuovere il principio della filiera corta e del consumo responsabile;
- promuovere la conoscenza di produttori locali, delle tradizioni locali e dei prodotti tipici del territorio;
- sostenere la diffusione e il consumo di prodotti locali e di stagione;
- sostenere l'economia locale dell'agricoltura e in generale dei piccoli produttori del territorio;
- promuovere il rispetto e la tutela dell'ambiente;
- promuovere e sviluppare la cultura dell'economia solidale e del consumo consapevole;
- promuovere prodotti, processi e servizi economici attenti al bene comune, socialmente ed ecologicamente sostenibili, regolati da eticità, equità e solidarietà, e non subordinati esclusivamente alla legge del profitto.

Art. 3 – ATTIVITA'

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- sviluppare e facilitare una rete locale di relazioni tra produttori e consumatori;
- valorizzare la produzione e lo scambio prevalentemente locale di beni e servizi di qualità, rispettosa dell'uomo e dell'ambiente, dei metodi di produzione, della stagionalità, del principio della filiera corta e a sostegno di un'economia locale basata sul principio del "giusto prezzo", trasparente ed equo per il produttore come per il consumatore;
- svolgere attività di acquisto collettivo di tali beni e di distribuzione dei medesimi;
- svolgere attività informative e formative relativamente al consumo responsabile, all'economia locale, al campo alimentare, al mondo del biologico, alla tutela della natura e delle sue risorse, ai metodi di produzione e in generale riguardo i settori a questi collegati;
- organizzare eventi culturali quali dibattiti, incontri, mercatini, occasioni sociali, visite guidate e altro;
- collaborare con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Gruppi, che si propongono finalità analoghe, anche per lo scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche;
- svolgere qualunque attività si riveli nel concreto utile al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e a titolo gratuito dei propri soci.

Inoltre, per perseguire i propri scopi, l'Associazione può avvalersi di servizi esterni secondo le necessità, e comunque inerenti al raggiungimento delle finalità e allo svolgimento delle proprie attività.

Art. 4 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



Art. 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio sociale per il funzionamento e lo svolgimento delle attività associative è costituito da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e lasciti;
- contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione e destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali.

Il fondo comune costituito con le risorse sopra citate non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 5 – SOCI

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti che condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta con domanda scritta oppure tramite compilazione di un apposito form telematico.

Il numero dei soci è illimitato. Sono previsti i seguenti tipi di soci: fondatori e ordinari.

Sono soci fondatori quei soggetti che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo. Sono soci ordinari quei soggetti che condividono le finalità dell'Associazione pur non rientrando tra quanti l'hanno costituita.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Gli enti sono rappresentati in assemblea dal proprio legale rappresentante o da una persona delegata.

Ad attestare l'ammissione di un socio viene rilasciata apposita tessera associativa nominale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione .

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile.



Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le iniziative, attività e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a promuovere e pubblicizzare le attività dell'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

Ai soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, allo scopo di:

- approvare il bilancio consuntivo;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- deliberare l'esclusione dei soci;
- deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria può essere comunque convocata tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente, o di almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo, o di almeno il 10% degli associati.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Art. 17 e 18 del presente Statuto

In entrambe i casi, le convocazioni dell'Assemblea saranno fatte a cura del Consiglio Direttivo con invito a mezzo posta elettronica o telefono almeno 7 giorni prima della data fissata, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti; la seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Ogni socio dispone di un solo voto.

Ogni socio può farsi rappresentante in Assemblea da un altro socio con delega scritta.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente, dal vice-Presidente o da altra persona designata.

Il verbale di ogni assemblea sarà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente ed è a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.



Art. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 9 (nove) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea prima dell'elezione precederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decadenza per altre cause di un membro, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo.

Il Consiglio è ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7(sette) giorni prima della riunione, e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti favorevoli dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato, conservato agli atti e a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- Svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- Esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica annuale;
- Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.
- Definire la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- Definire l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni.

Art. 10 – SCIOGLIMENTO

In caso di motivata decisione di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte eventuali passività e liquidazioni, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità o scopi analoghi.

E' fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo agli Associati.

Art. 11 – RINVIO E CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Parma, 02 Gennaio 2014

I presente statuto è sottoscritto dai seguenti soci fondatori:

Belicchi Andrea

Maccanelli Luca

Marcelli Marco
